accordo in sede sindacale

In data 11 settembre 2014, presso l'AMMA di Torino

tra

Vishay SEMICONDUCTOR ITALIANA S.p.A., con sede legale e stabilimento in Borgaro T.se (TO) spa assistita dall'AMMA

e

le OO.SS. Fim Cisl e Fiom Cgil Torino, insieme con la R.S.U. aziendale anche a nome e per conto di tutti i dipendenti dell'azienda

,

PREMESSO:

- Che con lettera datata 9 settembre 2014, l'Azienda ha dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per n. 30 lavoratori
- Che il procedimento si inserisce nel contesto del processo di riorganizzazione e risanamento dell'Azienda, per realizzare il quale si è concordato a livello sindacale in data 8 luglio 2014, un percorso che prevede, tra l'altro, il ricorso alla CIGS per crisi aziendale conseguente ad evento imprevisto ed improvviso a decorrere dal 29.09.2014, come da accordo ratificato presso la Regione Piemonte in data 4 settembre 2014, oltre al ricorso alla procedura di licenziamento collettivo, ad investimenti per l'automazione della linea Moduli e ad interventi formativi di riqualificazione professionale
- Che, nel corso degli incontri intervenuti e richiesti dalle OO.SS., la Direzione Aziendale ha illustrato dettagliatamente le motivazioni e le ragioni alla base delle proprie decisioni, già, peraltro, contenute nella citata lettera di apertura della procedura di riduzione del personale – a cui si fa espresso rinvio

Tutto ciò premesso si concorda di ritenere esperita ed esaurita la procedura di cui alla citata legge n. 223/91 sulla base del seguente accordo :

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo a tutti gli effetti;

2. l'Azienda procederà alla collocazione in mobilità di un numero di n° 30 lavoratori, che saranno individuati - nell'ambito delle esigenze tecniche, organizzative, produttive aziendali - secondo i seguenti criteri che vengono concordati dalle parti e costituiscono criteri alternativi rispetto a quelli di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 - 1° comma L. 223/91:
    a) lavoratori che abbiano dichiarato in sede aziendale che non si opporranno alla messa in mobilità
    oppure
    b) lavoratori che possono raggiungere, tramite la mobilità, un trattamento pensionistico e che abbiano dichiarato in sede aziendale che non si opporranno alla messa in mobilità

3. Ai lavoratori collocati in mobilità verrà erogato una somma lorda aggiuntiva al TFR, secondo quanto convenuto nell'allegato al presente accordo, previa sottoscrizione in sede sindacale dei verbali individuali di rinuncia all'impugnazione del licenziamento e transazione, secondo il fac simile che si riporta in allegato

4. Le singole comunicazioni di risoluzione del rapporto di lavoro saranno effettuate a partire dal 30 settembre 2014, con le tempistiche necessarie in funzione delle esigenze tecnico organizzative aziendali, e comunque entro e non oltre il 28 settembre 2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della Legge 236/93 e art. 4 comma 9 della Legge 23-7-1991 n. 223.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver regolarmente esperito e positivamente concluso la procedura di mobilità a tutti gli effetti di legge .

Letto, confermato, sottoscritto.

p. Azienda

p. Amma

p. RSU

p. OO. SS

ALLEGATO all'accordo del 11 settembre 2014

Incentivi

1) alle lavoratrici ed ai lavoratori collocati in mobilità in base ai criteri a) e b) del punto 2 dell'accordo del 11 settembre 2014, verrà erogato un incentivo all'esodo con le seguenti modalità :

per il primo anno di effettiva permanenza nelle liste di mobilità verranno erogati sarà pari a 6.000,00 lordi; per il secondo e successivi anni di effettiva permanenza nelle liste di mobilità l'incentivo sarà pari a 7.000,00 per ciascun anno;

2) in aggiunta a quanto previsto al punto 1, a alle lavoratrici ed ai lavoratori collocati in mobilità che avranno manifestato per iscritto la volontà di non opporsi al licenziamento con comunicazione ricevuta e validata dalla Direzione del personale entro e non oltre il 31 ottobre 2014; (indipendentemente dalla effettiva data di intimazione del licenziamento e cessazione del rapporto di lavoro), la Vishay erogherà un ulteriore incentivo, in aggiunta al TFR; pari a 6 volte la mensilità lorda di retribuzione individualmente corrisposta nel mese di giugno 2014.

L'azienda si attiverà ricorrendo ad una primaria società di outplacement per fornire ai lavoratori che aderiranno volontariamente ai relativi programmi, un percorso di outplacement finalizzato a favorire la loro ricollocazione professionale

L'erogazione degli importi di cui sopra, avverrà previa sottoscrizione dei verbali di conciliazione individuale ai sensi degli artt. 410 e 411 cpc , da parte di tutti gli interessati alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla conseguente messa in mobilità.

La data e le modalità di maturazione dei requisiti pensionistici dovranno essere certificati mediante attestazione rilasciata dalla competente sede Inps, ovvero da adeguata certificazione manlevando l'azienda da oneri di verifica e responsabilità.

Con esclusivo riferimento ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi del punto 2 lettera b) dell'accordo del 11 settembre 2014, le parti specificano quanto segue: per quanto concerne i questi lavoratori - che transiteranno dalla mobilità a un trattamento pensionistico - si precisa che ove nuovi provvedimenti di legge portassero ad una variazione delle normative relative al momento di ingresso in quiescenza, le Parti si incontreranno per individuare gli strumenti utili alla soluzione del problema.

Lcs

Per l'Azienda

Per l'AMMA

le RSU

per le OO.SS.